

## COMUNICAZIONI DELLA CONFEDERAZIONE AGLI ENTI ASSOCIATI

AGLI ENTI ASSOCIATI

### INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE ED APPROFONDIMENTI

## INDICE

- CONSIP: On line la “Tabella obblighi e facoltà” per gli acquisti delle Amministrazioni** 3
- Consiglio di Stato: in presenza di una concessione di bene pubblico non è consentito il ricorso all’art. 5 della l. n. 381 del 1991 che consente di affidare direttamente alle cooperative sociali appalti di fornitura di beni e servizi pubblici ma non consente l’affidamento diretto di un servizio pubblico** 3
- Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana – Parere n. 125 del 30 aprile 2013 – Limiti e deroghe al divieto di acquisizione di immobili: consentite le permuta di beni immobili e le acquisizioni bonarie** 4
- Comunicazione IFEL in merito ai termini di scadenza dell’obbligo di registrazione per il rilascio delle certificazioni dei debiti della PA – DL 35/2013** 5
- Le ultime disposizioni applicative ARAN in merito alle assenze del personale: il diritto allo studio ed il congedo parentale** 5
- INPS gestione ex INPDAP: Nuove modalità di presentazione telematica delle istanze relative a: Assicurazione Sociale Vita, quantificazione TFS e TFR, totalizzazione periodi assicurativi, revoca e annullamento della domanda di pensione** 7

**Ministero del Lavoro: ultime risposte ad interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro – Disponibili on line le risposte a nuovi quesiti** 7

**Elezioni Comunali del 26 e 27 maggio 2013 – On line le “Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione” ed aggiornamento dell’elenco dei Comuni interessati al voto** 8

**Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici: Aggiornata a 40.000 euro la soglia minima per le comunicazioni obbligatorie** 8

**Ragioneria Generale dello Stato: Istruzioni per la compilazione del conto annuale 2012 – Il periodo di acquisizione dei dati è 29 aprile –31 maggio 2013** 9

**Publicato in Gazzetta Ufficiale l’aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati agli effetti dell’imposta municipale propria (IMU) dovuta per l’anno 2013** 10

**IMU E TARES – Chiarimenti in ordine alle modifiche recate dall’art. 10 del d.l. 8 aprile 2013, n. 35 – Circolare n. 1/df del 29 aprile 2013 del Ministero dell’Economia e delle Finanze** 10

**CONSIP: On line la “Tabella obblighi e facoltà” per gli acquisti delle Amministrazioni**

Alla luce degli aggiornamenti normativi legati alla "Spending review", è stata pubblicata una tabella, elaborata con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che riassume il quadro relativo agli obblighi e facoltà di utilizzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione sul Portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it). La "Tabella di obblighi e facoltà" costituisce un quadro sinottico che facilita le Amministrazioni nell'operatività della gestione degli acquisti, tenendo conto della normativa vigente.

**Consiglio di Stato: in presenza di una concessione di bene pubblico non è consentito il ricorso all'art. 5 della l. n. 381 del 1991 che consente di affidare direttamente alle cooperative sociali appalti di fornitura di beni e servizi pubblici ma non consente l'affidamento diretto di un servizio pubblico**

*L'art. 5 della L. 381/91 prevede che «gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione», possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi «per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate».*

La norma consente all'amministrazione, quando ricorrono le condizioni specificamente indicate, di affidare direttamente alle predette cooperative sociali appalti di fornitura di beni e servizi pubblici. Tale tipologia di appalti presuppone, in coerenza con la causa del contratto, che la relativa prestazione sia rivolta all'amministrazione per soddisfare una sua specifica esigenza al fine di ottenere, quale corrispettivo, il pagamento di una determinata somma.

La norma in esame, derogando ai principi generali di tutela della concorrenza che presiedono alla svolgimento delle procedure di gara, ha valenza eccezionale ed in quanto tale deve essere interpretata in maniera restrittiva. Ne consegue che non è possibile fare rientrare nel suo campo di applicazione contratti diversi da quelli specificamente indicati (cfr. Cons. Stato, V, 11 maggio 2010, n. 2829).

Conseguentemente, il Consiglio di stato con la sentenza n. 2342 del 29 aprile 2013 ha affermato che in presenza di una concessione di bene pubblico (contratto diverso dalla fornitura di beni e servizi) , in attuazione dei principi generali posti a tutela della concorrenza, devono essere seguite procedure di garanzia per la scelta del concessionario.

In relazione all'attività posta in essere (gestione di una manifestazione fieristica su un campo sportivo comunale) la stessa, essendo «*rivolta principalmente ai cittadini*», con assunzione del rischio di gestione e con imposizione, da parte del Comune, di specifici obblighi di servizio- integra gli estremi del servizio pubblico. Anche sotto questo aspetto devono, pertanto, essere seguite le regole generali previste nel caso in cui il Comune intende affidare a terzi la gestione di un servizio pubblico locale. E' bene aggiungere che, anche qualora si volesse ritenere che l'attività posta in essere costituisca mera attività di impresa non avendo i doveri imposti natura regolatoria, in ogni caso l'amministrazione, venendo in rilievo la gestione di un bene pubblico, avrebbe dovuto seguire le regole dell'evidenza pubblica.

**Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Toscana – Parere n. 125 del 30 aprile 2013 – Limiti e deroghe al divieto di acquisizione di immobili: consentite le permuta di beni immobili e le acquisizioni bonarie**

La Corte dei Conti della Toscana, con il parere n. 125 del 30 aprile in tema di divieto di acquisizione di immobili per il 2013, si discosta parzialmente dai precedenti pareri delle sezioni della Liguria e della Lombardia che avevano sostenuto che :

*"La norma non lascia spazio a interpretazioni elastiche o derogatorie, né la temporaneità del divieto (ad oggi limitato al solo 2013) può incidere in alcun modo sull'imperatività dello stesso."*

Con il parere del 30 aprile la sezione regionale di controllo per la Toscana risponde ad una serie di richieste relative all'ambito applicativo del divieto di acquisto di beni e diritti immobiliari imposto alle pubbliche amministrazioni per l'anno 2013. In particolare, il Comune istante chiedeva di conoscere se rientrano nel suddetto divieto:

- la permuta di beni immobili (con o senza conguaglio),
- la permuta di beni immobili tra enti pubblici
- l'acquisizione bonaria di beni immobili nell'ambito di procedure espropriative.

Secondo la Corte può considerarsi che il divieto di effettuare acquisti a titolo oneroso, imposto dal comma 1-quater dell'art. 12 del d.l. n. 98/2011, convertito nella l. n. 111/2011, non sembra introdurre nell'ordinamento un categorico divieto di effettuare operazioni di acquisizione di beni immobili le quali, se a titolo oneroso, anche per il futuro (dal 1° gennaio 2014) saranno consentite purché rispettino una serie di requisiti imposti dalla legislazione vigente e finalizzati al rispetto del patto di stabilità e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio. In tale ottica, potrebbe essere superata un'interpretazione strettamente letterale della disposizione per ritenere consentite le operazioni di permuta tra beni immobili di valore equivalente, ove naturalmente vi siano ragioni di convenienza per l'ente pubblico alla conclusione dell'operazione.

Sono pertanto da considerarsi vietate le operazioni di permuta - che avvengano o meno tra enti pubblici - ad eccezione del caso in cui abbiano ad oggetto beni immobili di valore equivalente (o l'operazione avvenga con conguaglio a carico del soggetto privato e a beneficio dell'ente pubblico), fermo restando la necessità che sussista l'interesse pubblico e che vi sia un'opportuna valutazione della congruità del valore del bene oggetto di permuta.

Per quanto riguarda invece l'acquisizione bonaria di immobili nell'ambito di procedure espropriative, ove tale operazione comporti una spesa a carico dell'ente, è da considerarsi vietata, a prescindere dal fatto che la connessa procedura (preliminare di contratto, deliberazione, determinazione o altro) abbia avuto inizio.

Limitatamente alle procedure espropriative, le quali presentano una natura differente dalla natura contrattuale rinvenibile nella compravendita o nella permuta, la specialità della disciplina che regola la materia rende la norma limitativa di cui all'art. 12 più volte citato inapplicabile alla fattispecie in esame, facendo salva l'acquisizione di immobili per la realizzazione di opere assistite da dichiarazione di pubblica utilità.

In tale ipotesi, difatti, l'intervenuta esigenza di pubblica utilità del bene oggetto di acquisizione può ritenersi elemento dirimente ai fini dell'esclusione dal divieto di cui all'art. 12, comma 1-quater, del d.l. n. 98/2011, convertito nella l. n. 111/2011.

Il Testo integrale del parere è reperibile su:

<https://servizi.corteconti.it/bdcaaccessibile/ricercaInternet/doDettaglio.do?id=1907-02/05/2013-SRCTOS>

### **Comunicazione IFEL in merito ai termini di scadenza dell'obbligo di registrazione per il rilascio delle certificazioni dei debiti della PA – DL 35/2013**

In merito all'obbligo di registrazione sulla piattaforma elettronica per il rilascio delle certificazioni dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni disposto dall'art. 7 comma 1 del DL 35 del 2013, ed in particolare ai fini delle sanzioni per la mancata registrazione di cui all'art. 7 comma 2 del DL 35 del 2013, l'IFEL segnala che :

*"pur non avendo ancora ricevuto le credenziali, per la perentorietà dei termini (20 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto) fa fede il messaggio di posta elettronica rilasciato in automatico dal sistema che attesta la corretta acquisizione della richiesta di accreditamento da parte del Comune. Ove tale messaggio sia stato ricevuto si invita pertanto a non inoltrare nuove richieste."*

### **Le ultime disposizioni applicative ARAN in merito alle assenze del personale: il diritto allo studio ed il congedo parentale**

*Un segretario comunale può avvalersi dei permessi per motivi di studio, le cosiddette "150 ore", per frequentare un corso universitario? E' possibile, a tal fine, fare ancora riferimento alle previsioni dell'art. 3 del DPR n. 395/88?*

Nessuna disposizione dei vigenti CCNL dei segretari e provinciali ha previsto e disciplinato, per tale categoria di personale, i permessi per motivi di studio.

La mancanza di una specifica disciplina nel CCNL di tale particolare istituto non rappresenta una involontaria lacuna ma, anzi, l'esito di una precisa scelta, in tal senso, delle parti negoziali nazionali, connessa al particolare *status* ed al ruolo del segretario.

Analoga opzione caratterizza anche la disciplina contrattuale della dirigenza dell'Area II (comparto Regioni-Autonomie locali)

Si esclude, conseguentemente, ogni possibilità per il segretario di avvalersi delle cosiddette 150 ore di permessi per motivi di studio.

Si coglie anche l'occasione per precisare che la disciplina dell'art. 3 del DPR n. 395/88 è stata completamente e definitivamente disapplicata anche per i segretari comunali e provinciali e, quindi, non può essere invocata per giustificare eventuali assenze riconducibili ad esigenze di studio di tale categoria di personale.

Pertanto, per frequentare corsi universitari e conseguire il relativo titolo di studio, il segretario potrà avvalersi degli altri istituti espressamente disciplinati nel CCNL di riferimento e cioè:

- a) se in possesso della prescritta anzianità, dei congedi per la formazione (art. 25 del CCNL del 16.5.2001);
- b) della particolare flessibilità nella gestione dell'orario di lavoro prevista dall'art. 19 del CCNL del 16.5.2001;
- c) delle ferie (art. 20 del CCNL del 16.5.2001), se in base ad un'autonoma valutazione ritenga opportuno avvalersi di tale istituto;
- d) dell'aspettativa per motivi personali (art. 27 del 16.5.2001);
- e) delle assenze retribuite previste dall'art. 21, comma 2 lettera c) del 16.5.2001;
- f) delle assenze retribuite previste dall'art. 21, comma 2 lettera a) del 16.5.2001, per sostenere gli esami.

***Nel caso di una dipendente che, nell'ambito di una settimana lavorativa che va dal lunedì al sabato compreso, fruisce del congedo parentale in modo frazionato, ove si avvalga di tale istituto nelle giornate del venerdì e del sabato, rientrando regolarmente in servizio nella giornata del lunedì successivo, nel computo dei giorni di congedo utilizzati deve essere inclusa anche la domenica?***

La soluzione di questa problematica deve essere ricercata nell'art. 17, comma 7 del CCNL del 14.9.2000, secondo il quale: "I periodi di assenza di cui ai precedenti artt. 5 e 6, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel corso della fruizione frazionata, ove i periodi di assenza non siano intervallati da ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice".

Sulla base di tale previsione, pertanto, il computo nell'ambito del periodo di congedo parentale, nel caso di settimana lavorativa articolata su sei giorni (e quindi comprensiva anche del sabato), anche della domenica può avvenire solo nella particolare ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore si avvale di tale istituto sia in periodo comprensivo anche del sabato sia nella giornata del lunedì successivo.

Nel caso in esame tale presupposto sembra mancare in quanto, nella giornata del sabato, la lavoratrice si avvale del congedo parentale ma al lunedì la stessa rientra al lavoro, per svolgere la sua ordinaria prestazione lavorativa.

Tutte le disposizioni applicative ARAN sono reperibili su:

<http://www.aranagenzia.it/araninforma/index.php/aprile-2013/166-attualita/609-attualita2>

**INPS gestione ex INPDAP: Nuove modalità di presentazione telematica delle istanze relative a: Assicurazione Sociale Vita, quantificazione TFS e TFR, totalizzazione periodi assicurativi, revoca e annullamento della domanda di pensione**

Si informa che sul sito dell'INPS, all'indirizzo <http://www.inps.it/portale/default.aspx>, sono reperibili le ultime circolari n.ri 70 e 71 del 30 aprile 2013 aventi ad oggetto:

**Circolare n. 70 del 30-04-2013**

Gestione ex Inpdap. Determinazione Presidenziale del 30 maggio 2012n. 95. "Presentazione e consultazione telematica - Decorrenza". Nuove modalità di presentazione delle istanze per la liquidazione dell'Assicurazione Sociale Vita, per la quantificazione del TFS e del TFR ai fini della cessione e per la dichiarazione dei beneficiari/eredi per la liquidazione del TFR

**Circolare n. 71 del 30-04-2013**

Gestione ex Inpdap. Determinazione Presidenziale del 30 maggio 2012n. 95. "Presentazione e consultazione telematica in via esclusiva - Decorrenza". Nuove modalità di presentazione delle istanze per la totalizzazione estera, per la totalizzazione dei periodi assicurativi, per l'accesso ai benefici relativi allo svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti (c.d. lavori usuranti), per la doppia annualità, per la revoca e annullamento della domanda di pensione.

**Ministero del Lavoro: ultime risposte ad interpello in materia di salute e sicurezza del lavoro – Disponibili on line le risposte a nuovi quesiti**

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva fornisce risposta, in data 2 maggio 2013, ai seguenti quesiti:

- Obbligo visita medica preventiva per stagista minorenni;
- Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori;
- Applicazione dell'articolo 100 comma 6 del D.Lgs. 81/2008 02/05/2013;
- Servizi igienico assistenziali (art. 63 comma 1 e allegato IV del D.Lgs. 81/2008);
- Valutazione del rischio stress lavoro-correlato;
- Applicazione del D.Lgs. 81/2008 a "Stuntmen" e "addetto effetti speciali";

Piazzale Risorgimento, n° 14 – 24128 Bergamo – Tel. 035/40.35.40 – Fax 035/25.06.82

<http://www.conord.org> - E-Mail: [conord@conord.org](mailto:conord@conord.org)

C.F.: 95100580166

• Idoneità tecnico professionale dei lavoratori autonomi nell'ambito del titolo IV del D.Lgs. 81/2008  
Tutta la documentazione è reperibile su :

<http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/SicurezzaLavoro/MS/interpello/>

### **Elezioni Comunali del 26 e 27 maggio 2013 – On line le “Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione” ed aggiornamento dell’elenco dei Comuni interessati al voto**

In vista delle prossime consultazioni elettorali del 26 e 27 maggio per l'elezione diretta del sindaco e dei relativi consigli comunali, la direzione centrale dei Servizi Elettorali ha diffuso la 'Pubblicazione n. 14' relativa alle 'Istruzioni per le operazioni degli uffici elettorali di sezione'.

Si ricorda che le operazioni di votazione si svolgeranno, sia nel primo turno di votazione che nel turno di ballottaggio, la domenica, dalle ore 8 alle ore 22 e il lunedì, dalle ore 7 alle ore 15.

E' stato, inoltre, aggiornato l'elenco dei comuni interessati dal voto del 26 e 27 maggio prossimo.

La documentazione è reperibile su:

[http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/26/2013\\_04\\_29\\_Pubblicazione\\_14\\_del\\_2013.pdf](http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/26/2013_04_29_Pubblicazione_14_del_2013.pdf)

### **Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici: Aggiornata a 40.000 euro la soglia minima per le comunicazioni obbligatorie**

Trasmissione dati contratti pubblici:

Il Presidente dell'Autorità , con comunicato del 29 aprile 2013 avvisa che per gli appalti pubblicati dal 1 gennaio 2013, la soglia dei 150.000 euro prevista dal Codice dei contratti pubblici (art. 7, co. 8, DLgs 163/2006), è aggiornata al valore di 40.000 euro.

Pertanto:

Per i contratti di lavori, servizi e forniture, di importo superiore a 40.000, dovranno essere inviati:  
per i settori *ordinari*, i dati relativi all'intero ciclo di vita dell'appalto;  
per i settori *speciali* fino all'aggiudicazione compresa, secondo le specifiche indicate nel Comunicato del 4 aprile 2008.

Per le medesime fattispecie di importo inferiore o uguale a 40.000 euro, sarà necessaria la sola acquisizione dello SmartCIG.

Per i contratti *parzialmente esclusi* di cui artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del DLgs 163/2006 di importo superiore a 40.000 euro, dovranno essere inviati i dati fino alla fase di aggiudicazione compresa, secondo le specifiche indicate nel Comunicato del 14 dicembre 2010.

Per le medesime fattispecie di importo inferiore o uguale a 40.000 euro, sarà necessaria la sola acquisizione dello SmartCIG.

Tali disposizioni entrano in vigore dalla pubblicazione in G.U. ed avranno validità retroattiva dal 1 gennaio 2013.

<b>Ragioneria Generale dello Stato: Istruzioni per la compilazione del conto annuale 2012 – Il periodo di acquisizione dei dati è 29 aprile –31 maggio 2013</b>
---

La Ragioneria Generale dello Stato rende noto che la rilevazione dei dati relativi al Conto annuale del Personale è aperta in SICO dal 29 aprile in modalità on-line.

A breve saranno disponibili e pubblicati anche i kit excel necessari alla raccolta e all'invio dei dati tramite procedura di upload/download.

Ai fini della corretta rilevazione ed invio dei dati, la Ragioneria Generale dello Stato pubblica la circolare n. 21 del 26 aprile 2013 contenente le istruzioni per l'acquisizione nel sistema informativo SICO dei dati di organico e di spesa del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per l'anno 2012.

La rilevazione in oggetto fa parte dei flussi informativi del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) e coinvolge circa 10.000 Istituzioni pubbliche per le quali l'invio dei dati è obbligatorio.

Le informazioni acquisite attraverso il conto annuale consentono:

- alla **Corte dei Conti** di predisporre il referto sul costo del lavoro da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 165/2001 - comprensivo anche del monitoraggio della contrattazione integrativa previsto all'art. 40 bis dello stesso d.lgs. 165 - e di utilizzare le informazioni raccolte per le attività di certificazione degli oneri contenuti nelle relazioni tecniche dei contratti collettivi di lavoro del pubblico impiego stipulati dall'ARAN e dal Governo stesso;
- al **Governo** di adottare decisioni di finanza pubblica in tema di pubblico impiego e di quantificare gli oneri dei contratti e degli incrementi retributivi del personale statale non contrattualizzato;
- all'**ARAN** di quantificare gli oneri per i rinnovi contrattuali e di predisporre il rapporto sull'evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti;
- all'**ISTAT** di predisporre le statistiche sul pubblico impiego;
- ad altri **Organismi pubblici** di utilizzare per fini conoscitivi i dati pubblicati sul web;
- al **Parlamento** di verificare le relazioni tecniche dei provvedimenti legislativi sul pubblico impiego;
- al **Ministero dell'Interno** di predisporre le elaborazioni previste dal d.lgs. 267/2000, articolo 95, in materia di Censimento degli Enti locali

- al **Ministero della Salute** di predisporre le elaborazioni di competenza sui dati di specifico interesse

Tutta la documentazione è reperibile su:

[http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2013/Circolare del 26 aprile 2013 n 21.html](http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2013/Circolare_del_26_aprile_2013_n_21.html)

**Publicato in Gazzetta Ufficiale l'aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati agli effetti dell'imposta municipale propria (IMU) dovuta per l'anno 2013**

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 2013 il Decreto del 18 aprile 2013, in vigore dal 26 aprile 2013, del Ministero dell'Economia e Finanze avente per oggetto l'aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.

Agli effetti dell'applicazione dell'imposta municipale propria dovuta per l'anno 2013, per la determinazione del valore dei fabbricati di cui all'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i coefficienti di aggiornamento sono stabiliti nelle seguenti misure:

per l'anno 2013 = 1,03;	per l'anno 2002 = 1,44;	per l'anno 1991 = 1,85;
per l'anno 2012 = 1,05;	per l'anno 2001 = 1,47;	per l'anno 1990 = 1,94;
per l'anno 2011 = 1,09;	per l'anno 2000 = 1,52;	per l'anno 1989 = 2,02;
per l'anno 2010 = 1,11;	per l'anno 1999 = 1,54;	per l'anno 1988 = 2,11;
per l'anno 2009 = 1,12;	per l'anno 1998 = 1,57;	per l'anno 1987 = 2,29;
per l'anno 2008 = 1,16;	per l'anno 1997 = 1,61;	per l'anno 1986 = 2,46;
per l'anno 2007 = 1,20;	per l'anno 1996 = 1,66;	per l'anno 1985 = 2,64;
per l'anno 2006 = 1,23;	per l'anno 1995 = 1,71;	per l'anno 1984 = 2,81;
per l'anno 2005 = 1,27;	per l'anno 1994 = 1,76;	per l'anno 1983 = 2,99;
per l'anno 2004 = 1,34;	per l'anno 1993 = 1,79;	per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,17
per l'anno 2003 = 1,39;	per l'anno 1992 = 1,81;	

**IMU E TARES – Chiarimenti in ordine alle modifiche recate dall'art. 10 del d.l. 8 aprile 2013, n. 35 – Circolare n. 1/df del 29 aprile 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze**

Il ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale fornisce i primi chiarimenti su IMU e TARES in relazione alle modifiche recate dall'art. 10 del D. L. 8 aprile 2013.

Per quanto riguarda il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), viene precisato che :

#### Numero delle rate e scadenze:

L'art. 10, comma 2, del D.L. 8 aprile 2013 attribuisce al comune la facoltà di intervenire sul numero delle rate e sulla scadenza delle stesse, limitatamente al 2013 in deroga al comma 35 dell'art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 . a regime il versamento del tributo, è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

Inoltre il versamento della prima rata potrebbe essere anticipato rispetto all'attuale scadenza di luglio e quello relativo all'ultima rata potrebbe essere posticipato rispetto alla scadenza di ottobre. Lo spostamento delle scadenze ed il numero di rate è possibile solo se il comune interviene con una propria delibera che deve essere pubblicata anche sul sito web istituzionale del comune, almeno trenta giorni prima della data di versamento.

Tale deliberazione rientra nell'ambito delle competenze attribuite al consiglio comunale, ai sensi dell'art. 14, comma 22, lett. e), del D. L. n. 201 del 2011 e può essere adottata anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, come precisa espressamente la lett. a) del comma 2 dell'art. 10 del D. L. n. 35 del 2013.

In riferimento a quanto previsto alla lett. b) del comma 2, dell'art. 10 del D. L. n. 35 emerge un indirizzo del Legislatore rivolto ai comuni di far pagare al contribuente almeno le prime rate del nuovo tributo secondo gli importi relativi all'anno 2012 stabiliti ai fini TARSU, TIA 1 e TIA 2, mentre l'ultima rata dovrà essere determinata sulla base dei nuovi importi della TARES e, contestualmente, dovrà essere versata anche la maggiorazione standard, di cui al comma 13 dell'art. 14 del D. L. n. 201 del 2011.

#### Maggiorazione standard:

La lett. c) del comma 2, dell'art. 10 del D. L. n. 35 del 2013, stabilisce che il gettito relativo alla maggiorazione standard è riservato allo Stato e che la stessa è corrisposta unicamente in misura pari a 0,30 euro per metro quadrato, essendo preclusa ai comuni, a norma della successiva lett. f), la possibilità di aumentarla fino a 0,10 euro.

L'attribuzione esclusiva del gettito della maggiorazione allo Stato non comporta, conseguentemente, la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio - ora fondo di solidarietà comunale, e del fondo perequativo e i trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna .

#### Servizio di Riscossione

Ai sensi di quanto previsto dalla lett. g) del comma 2, dell'art. 10 del D. L. n. 35 del 2013, "i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani". Tale disposizione deve essere correlata con il dettato del comma 35, dell'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011, nella parte in cui dispone che, fino al 31 dicembre 2013, i comuni possono affidare la gestione del tributo ai soggetti che svolgevano, al 31 dicembre 2012, il servizio di gestione dei rifiuti. Ciò che non è espressamente disciplinato, è che a detti soggetti non è possibile affidare anche la riscossione della TARES e della maggiorazione, poiché lo stesso comma 35 stabilisce che dette entrate sono versate esclusivamente al comune.

Solo nel caso in cui il comune istituisce la tariffa puntuale di cui al comma 29 dell'art. 14 quest'ultima, a norma del successivo comma 31, "è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani".

Pertanto, la modifica normativa recata dalla lett. g) del comma 2 dell'art. 10 in commento interviene ad assicurare che, per l'anno 2013, ove deliberato dal comune, il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti può vedersi attribuire direttamente il gettito del tributo.

#### Aree scoperte pertinenziali e accessorie:

Per quanto riguarda la disciplina delle aree scoperte pertinenziali e accessorie, sono da assoggettare alla TARES solo le superfici scoperte operative, mentre non sono tassabili le aree scoperte pertinenziali o accessorie di locali adibiti a civili abitazioni, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili diversi dalle civili abitazioni, le aree comuni condominiali nei limiti previsti dalla norma e le aree adibite a verde.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di IMU:

#### Dichiarazioni IMU:

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta,

Tale modifica normativa oltre a stabilire, a regime, il nuovo termine di presentazione delle dichiarazioni, produce effetti anche su quelle dovute per l'anno 2012 che potranno, quindi, essere presentate entro il 30 giugno 2013.

#### Istituzione e modifica aliquote:

La Circolare in oggetto fornisce inoltre ulteriori indicazioni e precisazioni in ordine all'istituzione e modifica delle aliquote. Alla luce di quanto recentemente affermato dal Governo in relazione all'ipotesi di sospensione e/o eliminazione dell'imposta, si rimanda, per questa parte, alla lettura del testo della circolare che è reperibile su:

[http://www.finanze.it/export/download/novita2013/Circolare\\_n\\_1\\_IMU\\_TARES.pdf](http://www.finanze.it/export/download/novita2013/Circolare_n_1_IMU_TARES.pdf)

Bergamo, 06 Maggio 2013

Confederazione delle Province  
e dei Comuni del Nord